



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITS

N. 96/ 18

del 25 settembre 2018

OGGETTO: Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – Enti Vigilanti dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTA la delibera n. 140 del 29 aprile 2015 della Giunta Nazionale del CONI, con la quale sono stati approvati, ai fini sportivi, lo Statuto e il regolamento di Giustizia dell'UITS adottati con decreto del Commissario ad acta in data 27 aprile 2015;
- VISTO il D.M. 21 febbraio 2018 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che approva lo Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF – RGS – prot. 159607 del 03/08/2017 – E, di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della UITS,
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017, prot. M_D GUIDC REG2017 003177 02-10-2017, di insediamento e assunzione del Commissario Straordinario della UITS, Avv. Francesco Soro, a decorrere dal 2 ottobre 2017 con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- VISTO lo Statuto UITS;
- VISTO l'art. 2 della l. n. 85 del 1986, modificato dal d.l. n. 121/2013, che prevede che "alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI";

- RAVVISATA da parte del Commissario Straordinario l'esigenza di dotare la UITS di un proprio Regolamento che fissi criteri e linee guida sulla base dei quali rilasciare i propri pareri richiesti dal Banco Nazionale di prova nell'ambito della richiamata materia;
- VISTA la delibera n. 43/18 del 09.04.2018 con cui è stata istituita la Commissione incaricata di emettere pareri su richiesta del Banco nazionale di prova per il rilascio, previa richiesta dell'importatore o del fabbricante, della qualifica delle armi;
- VISTA la delibera n. 44/18 del 09/04/2018 con la quale si è nominato un Gruppo di Lavoro per la predisposizione del suddetto Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportivo;
- RITENUTA adeguatamente motivata e conforme alle esigenze dell'Ente la proposta di Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportivo presentata dal suddetto Gruppo di Lavoro;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportivo, che fa parte integrante della suddetta delibera, disponendo la sua efficacia immediata;
- 2) di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni commissariali e la pubblicazione nell'apposita sezione "Pubblicità Legale".


Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco Soro

Regolamento per la qualificazione delle armi sportive

Premessa

La Legge 25 marzo 1986, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 2/1° prevede che la qualifica di arma per uso sportivo venga riconosciuta da parte del Banco nazionale di prova, sentito il parere delle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.

La stessa Legge all'art. 2/2° definisce che *“si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.”*

La qualifica assegnata ad un'arma determina a tutti gli effetti la particolare natura giuridica dello specifico tipo d'arma.

L'impiego, nelle discipline sportive di tiro a segno, di armi da sparo aventi particolari caratteristiche, è finalizzato ad ottenere la migliore prestazione in precisione e nella combinazione precisione/celerità.

La qualificazione di arma ad uso sportivo è rivolta, nel rispetto della norma applicabile sopra richiamata, alle armi impiegabili quali strumenti da tiro ottimizzati per ottenere la migliore prestazione nella disciplina sportiva di riferimento e che, per tali ottimizzazioni di requisiti meccanici e strutturali, le rendono impiegabili esclusivamente nelle attività sportive.


In qualità di federazione sportiva di tiro a segno affiliata al CONI, la U.I.T.S. adotta il presente regolamento per il rilascio del parere previsto dalla Legge sopra citata.



1


Norme generali

- 1) Nel rispetto di quanto espressamente indicato dalla vigente Legge 25 marzo 1985 n. 86 all'art. 2/1°, il parere verrà espresso solo in caso di richiesta di qualificazione di arma ad uso sportivo presentata al Banco nazionale di prova dal fabbricante o dall'importatore.
- 2) Ai fini di condurre le necessarie verifiche e valutazioni sull'arma, per accertarne la rispondenza delle caratteristiche meccaniche e strutturali alle norme tecniche assunte dalla U.I.T.S. nei regolamenti delle discipline sportive, se appositamente previste, o, in assenza, alle norme tecniche del presente regolamento, la scheda di presentazione dovrà essere completata con le informazioni richieste nell'apposito modulo allegato al presente regolamento, compilato e sottoscritto dal fabbricante o dall'importatore. Alla richiesta dovranno essere allegate almeno due fotografie digitali (in formato JPG/BMP) a colori che mostrino l'arma sui due lati e in cui siano chiaramente visibili i dettagli della stessa.
- 3) Nella richiesta dovrà essere espressamente indicato se l'arma, di cui si chiede il parere di qualificazione ad uso sportivo, sia o meno già stata classificata quale arma comune ed inserita nel Catalogo Nazionale tenuto dal Ministero dell'Interno o nell'Elenco tenuto dal Banco nazionale di prova (Legge 135/2012). In caso positivo devono essere indicati i codici di classificazione.
- 4) Il parere per la qualifica di arma ad uso sportivo terrà conto dei seguenti limiti di energia cinetica previsti nei poligoni T.S.N.:
 - a) Armi lunghe limiti di Ec previsti nella D.T.P.2 per poligoni di 3° categoria
 - b) Armi corte limiti di Ec previsti nella D.T.P.1 per poligoni di 2° categoria e con il limite di calibro massimo pari a 11,43 mm. (.45")




Norme tecniche

- 5) Possono avere parere positivo per la qualificazione di armi ad uso sportivo, le armi comuni da sparo sia lunghe che corte aventi le caratteristiche meccaniche e strutturali rispondenti alle caratteristiche espressamente previste nei regolamenti U.I.T.S. per le discipline sportive I.S.S.F. e non I.S.S.F.
- 6) Laddove i regolamenti U.I.T.S. di discipline sportive non prevedano espressamente particolari specifiche meccaniche e strutturali per le armi comuni da sparo impiegabili, possono avere parere positivo per la qualificazione di armi ad uso sportivo, le armi comuni da sparo aventi i requisiti minimi appresso specificati, in quanto ritenuti idonei ad offrire una adeguata ottimizzazione dello strumento alla specifica disciplina sportiva. Nel caso che la specifica disciplina sportiva regolamentata da U.I.T.S. preveda una o più caratteristiche tecniche diverse da quelle appresso indicate, nella valutazione per il rilascio del parere avrà prevalenza la rispondenza alla caratteristica meccanica e strutturale indicata nel regolamento della disciplina.
- a) Le armi da fuoco sia lunghe che corte che impiegano munizionamento a percussione anulare, ai fini del rilascio del parere positivo per la qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti meccanici e strutturali minimi
- i) Organi di mira regolabili
 - ii) Lunghezza minima della canna per armi corte:
 - (1) Azione semiautomatica (autoricaricante) mm. 100,00
 - (2) Revolver mm. 100,00
 - (3) Caricamento successivo e singolo mm. 150,00
 - iii) Lunghezza minima della canna per armi lunghe:
 - (1) Azione semiautomatica (autoricaricante) mm. 350,00




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature and a small number '3'.

- (2) Ripetizione semplice mm. 400,00
 - (3) Caricamento successivo e singolo mm. 400,00
 - iv) Peso di sgancio dello scatto non superiore a kg. 2,000
 - v) Presenza di congegno meccanico ad inserimento manuale di sicura contro spari accidentali
 - vi) Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di ospitare n. 15 munizioni
- b) Le armi da fuoco sia lunghe che corte che impiegano munizionamento a percussione centrale, ai fini del rilascio del parere positivo per la qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti meccanici e strutturali minimi:
- i) Organi di mira regolabili
 - ii) Lunghezza minima della canna per armi corte:
 - (1) Azione semiautomatica (autoricicante) mm. 100,00
 - (2) Revolver mm. 100,00
 - (3) Caricamento successivo e singolo mm. 150
 - iii) Lunghezza minima della canna per armi lunghe mm. 350
 - iv) Peso di sgancio dello scatto non superiore a kg. 2,000
 - v) Presenza di congegno meccanico ad inserimento manuale di sicura contro spari accidentali
 - vi) Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di ospitare:
 - (1) Per armi corte n. 15 munizioni
 - (2) Per armi lunghe n. 10 munizioni
- c) Le armi da fuoco comuni ex ordinanza sia lunghe che corte, data la specificità della disciplina, ai fini del rilascio del parere positivo per la qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti minimi oltre ai requisiti meccanici e strutturali previsti nelle specifiche categorie della disciplina:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature and several other illegible marks.

- i) Armi già in dotazione di FF.AA. regolari e non più ordinanza da almeno 50 anni
 - ii) Essere di modello progettato e adottato da FF.AA. regolari prima del 1946
 - iii) Progettate e prodotte con azione a ripetizione semplice o semiautomatica (autoricaricante) oppure a caricamento successivo e singolo
 - iv) Mantenuite nella configurazione originale
 - v) Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di ospitare n. 10 colpi
- d) Le armi da sparo sia lunghe che corte che impiegano come propellente gas o aria compressa e sono in grado di lanciare proiettili con $E_c > 7,5J$ misurata al vivo di volata (V_0), ai fini del rilascio del parere positivo per la qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti meccanici e strutturali minimi:
- i) Organi di mira regolabili
 - ii) Lunghezza minima di canna per armi corte mm. 100:
 - iii) Lunghezza minima canna per armi lunghe mm. 300
 - iv) Calibro dell'arma non superiore a mm. 10,00
 - v) Energia cinetica massima del proiettile misurata al vivo di volata (V_0) pari a 200J
 - vi) Dotate di funzionamento con caricamento successivo e singolo, ripetizione semplice o semiautomatica (autoricaricante)
 - vii) Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di ospitare n. 20 proiettili



A collection of handwritten signatures in black and blue ink, including names like 'Carlo Zucchi', 'G. Costa', 'Saverio...', 'A. P.', 'G. P.', and 'G. P.', along with a large blue signature on the right.

Caratteristiche armi

